



COMUNE DI ASOLO
Piazza D'Annunzio n. 1 – 31011 Asolo (TV)
tel. 0423/524603 fax 0423/950130
Sito Internet: www.comune.asolo.tv.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESPLETAMENTO
DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DALL'01.05.2011 AL 30.04.2014**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni di Assistenza Domiciliare:

- a) pulizia delle persone (ivi compresi bagno e vestizione), sia inferme o allettate, o aiuto alle persone familiari o collaboratori per tali attività;
- b) trasporto al domicilio di pasti prelevati presso apposite mense individuate dall'Amministrazione Comunale;
- c) aiuto alla persona: per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo di arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o presidi atti a consentire e mantenere l'autosufficienza;
- d) segnalazione al Servizio Sociale e/o al servizio sanitario competente di eventuali cambiamenti nelle condizioni dell'assistito ;
- e) collaborazione col Servizio Sociale del Comune e partecipazione alla programmazione dell'attività;
- f) segretariato sociale, disbrigo di pratiche amministrative, previdenziali ed assistenziali varie;
- g) accompagnamento delle persone non autosufficienti presso i Servizi specialistici o riabilitativi dell'Azienda ULSS o Casa di Riposo e Centro diurno;
- h) servizio di accompagnamento dell'utente per disbrigo pratiche presso enti o per piccole commissioni.

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto altresì l'esecuzione delle seguenti prestazioni di Assistenza Domiciliare Infermieristica:

- a) medicazioni;
- b) prelievi per analisi di laboratorio;
- c) gestione di cateteri vescicali e delle stomie;
- d) clistere, svuotamenti rettali
- e) addestramento, educazione e supporto alla famiglia
- f) attività di collaborazione e di sostegno psicologico coordinato con l'assistente sociale comunale e partecipazione ai lavori di programmazione in equipe

Dette prestazioni sono rivolte alle persone singole e ai nuclei familiari residenti a Asolo o domiciliati presso familiari residenti a Asolo.

Ognuno degli operatori addetti all'assistenza dovrà essere in grado di svolgere con competenza tutte le prestazioni sopraelencate.

Le prestazioni sopra indicate saranno specificatamente richieste dall'Amministrazione Comunale alla Cooperativa, sulla base di un piano di intervento formulato dall'assistente

sociale responsabile del servizio comunale di Assistenza Domiciliare, tramite preavviso telefonico.

Alle riunioni settimanali dell'Equipe di Assistenza Domiciliare dovranno partecipare anche gli operatori della Cooperativa.

Il monte ore delle prestazioni che la Cooperativa è chiamata ad espletare per il servizio di assistenza domiciliare non potrà essere inferiore a:

- n. 1 Operatore Socio Sanitario addetto al servizio Assistenza domiciliare a n. 25 ore settimanali
- n. 1 Operatore Socio Sanitario addetto al servizio Assistenza domiciliare a n. 18 ore settimanali
- n. 1 Operatore Socio Sanitario addetto al servizio Assistenza Domiciliare Integrata Infermieristica n. 18 ore settimanali;

per un totale di circa 180 ore mensili per Assistenza Domiciliare, con un numero di operatori non inferiore a n. 2, e per un totale di n. 76 ore mensili per Assistenza Domiciliare infermieristica, con un numero n. 1 operatore.

ART. 2 - DIMENSIONI DELL'APPALTO

Il servizio di assistenza domiciliare, che verrà svolto con automezzo della ditta o concesso in comodato da parte del Comune, dovrà essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 18.00 e potrà essere effettuato nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 11.00, e comunque secondo il programma stabilito dall'Assistente Sociale di riferimento. Non è possibile, allo stato attuale determinare la distribuzione delle ore festive, che verranno programmate in base alle esigenze emergenti.

Il computo giornaliero dell'orario di servizio degli operatori sarà calcolato iniziando dal primo utente o dall'incontro di equipe presso l'ufficio assistenza e terminando con l'ultimo utente della giornata tenuto conto delle ore effettive di servizio.

Il costo orario dell'operatore addetto all'assistenza è lo stesso anche per il lavoro effettuato al sabato pomeriggio e festivi; è previsto un aumento orario solo se il personale utilizza mezzi della ditta.

Per il servizio di accompagnamento di utenti presso i nuclei diurni o presso i CLG, la Cooperativa dovrà utilizzare un mezzo attrezzato.

Si precisa che il monte ore potrà subire variazioni in aumento e/o diminuzione, in relazione al numero degli utenti ed alle esigenze organizzative.

ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata alle Cooperative Sociali di tipo "A", e loro Consorzi, di cui alla legge 381 dell'8/11/1991, aventi l'iscrizione all'Albo Regionale e che abbiano ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa.

E' ammessa la partecipazione di Cooperative temporaneamente associate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa assume incondizionatamente a proprio carico il compito di:

- a) effettuare tutte le prestazioni descritte all'art. 1) con personale qualificato nel puntuale e preciso rispetto di quanto sarà di volta in volta richiesto dall'Amministrazione Comunale con le modalità indicate nel medesimo art. 1). In particolare, si precisa che il personale di cui sopra deve essere già in possesso del diploma professionale di operatore addetto all'assistenza, conseguito in corsi autorizzati dalla Regione, e/o di "Infermiere Professionale" da documentare all'atto dell'inserimento in servizio; di conseguenza, non potranno essere inserite in alcun modo persone prive del titolo di cui sopra per le rispettive competenze o comunque in fase di formazione scolastica e/o tirocinio;

- b garantire la continuità delle prestazioni agli utenti, nonché la continuità del rapporto operatore-utente, sulla scorta delle indicazioni dell'assistente sociale del servizio di assistenza domiciliare del Comune ;
- c garantire la tempestiva ed adeguata presenza del personale richiesto sulla scorta dei programmi di lavoro dell'assistente sociale responsabile del servizio di assistenza domiciliare;
- d assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei minimi salariali e quant'altro previsto dai contratti collettivi di categoria e da quelli integrativi degli stessi. E' fatto obbligo alla Cooperativa concessionaria, escludendo ogni onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme contrattuali, previdenziali ed assistenziali disposte a favore del personale da essa dipendente;
- e nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi analoghi;
- f fornire agli operatori il materiale e gli attrezzi necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- g mettere a disposizione gli automezzi necessari all'espletamento delle prestazioni richieste, qualora il servizio comunale non abbia a disposizione mezzi eccedenti le necessità del proprio personale dipendente, ed il vestiario necessario.

Il materiale di consumo (guanti, detersivi e quant'altro) resta a carico del Comune.

ART. 5 - ASSUNZIONE RESPONSABILITA'

La Cooperativa si assume ogni e qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e seguenti del Codice Civile, sia nei confronti del personale a qualsiasi titolo impiegato nel servizio, sia per danni a persone e cose causati dai propri prestatori di lavoro nell'espletamento del servizio richiesto, e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

La ditta appaltatrice, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La ditta appaltatrice assume l'impegno a stipulare, per l'intero periodo dell'appalto, idonea assicurazione - *nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti* - per la copertura della responsabilità civile verso terzi, utenti e persone incaricate al controllo del servizio in parola, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone – compresi quelli conseguenti ad incendio e furto - con massimali minimi non inferiori a:

RCT per sinistro	Euro 2.500.000,00
per persona	Euro 1.000.000,00
per danni a cose	Euro 1.000.000,00
RCO per sinistro	Euro 2.000.000,00
per persona	Euro 1.000.000,00

RCO

- danno biologico

estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati (come previsto dal DL 38/2000).

Copia della polizza succitata dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio del servizio.

ART. 6 - PERSONALE

La Cooperativa affidataria ha l'obbligo di rilevare tutti i lavoratori in servizio presso la precedente Cooperativa affidataria, che prestano già servizio presso il Servizio di Assistenza

Domiciliare ed infermieristica del comune, che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro ed i possesso dei titoli professionali per lo svolgimento della professione riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali acquisite.

La Cooperativa provvederà a fornire all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio dell'attività, l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione di detto elenco prima che la variazione stessa abbia effetto.

Considerata la delicatezza del rapporto operatore-utente, qualora l'Amministrazione Comunale dovesse accertare - su apposita relazione del Servizio Sociale - la non idoneità di un operatore, la Cooperativa dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

Le assenze, a qualsiasi titolo, - incluse quelle per aggiornamento professionale - del personale impegnato nel servizio dovranno essere regolarmente coperte con personale in possesso degli stessi titoli culturali del personale sostituito.

Il Comune, a mezzo del proprio Servizio Sociale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, verificherà con periodicità lo stato di attuazione del servizio oggetto della presente convenzione, per riscontrarne i risultati anche in rapporto ai costi/benefici.

L'Amministrazione, comunque, si riserva ogni altra forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva altresì di effettuare indagini domiciliari con discrezionalità insindacabile.

Il personale nell'espletamento del servizio dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative e regolamentari.

Al personale è, inoltre, fatto assoluto divieto:

- accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate;
- testimoniare alla presenza di notai, avvocati o per qualsiasi altra questione di natura legale non obbligatoria per legge, per fatti e/o questioni relativi ai soggetti assistiti.

ART. 7- DURATA DELLA CONVENZIONE

L'appalto decorrerà dal 1 maggio 2011 e scadrà il 30 aprile 2014 Il servizio potrà avere effettivo inizio su comunicazione del Servizio Servizi sociali del Comune, anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asolo.

E' inoltre facoltà del Comune di Asolo recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso.

Il servizio sarà soggetto alla revisione annuale del prezzo, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio e per ogni successiva annualità. La revisione verrà operata applicando l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedenti, rilevato al mese di dicembre.

ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per esigenze organizzative o per cessazione del servizio o per variazioni essenziali nella modalità di svolgimento dello stesso, con preavviso scritto di mesi 2 (due), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed in ogni caso senza risarcimento alcuno.

ART. 9 - POSSESSO REQUISITI RICHIESTI

La Cooperativa dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato, pena la risoluzione del contratto stesso con effetto immediato.

ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risultino ai referenti dell'Amministrazione mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di contro deduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni, accertate, l'Amministrazione, fatti comunque salvi i provvedimenti dell'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, addebita alla ditta una sanzione di euro 50,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni reiterate la sanzione sarà di euro 100,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, applicare una penalità fino a Euro 500,00.

Il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei casi seguenti:

- a) *motivi di pubblico interesse;*
- b) *frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, nonché fallimento;*
- c) *gravissime violazioni degli obblighi contrattuali;*
- d) *sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio affidato, salvo che per cause di forza maggiore;*
- e) *impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio;*
- f) *continua violazione delle disposizioni concordate con il responsabile del servizio, e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;*
- g) *ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;*
- h) *nel caso di sub-appalto non autorizzato;*
- i) *nel caso di cessione dell'appalto.*

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazioni dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto con il risarcimento per danni, quantificate nella somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto rispettivamente dall'aggiudicatario e dalla ditta subentrante. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Comunale sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta inadempiente.

Alla Ditta inadempiente non spetta alcun indennizzo e l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione quale penale.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Ditta può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI RECESSO

Alla Cooperativa non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore, con preavviso scritto di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; diversamente, la Cooperativa sarà tenuta al pagamento di una penale di un importo pari alle tre ultime mensilità pagate. Tale importo sarà trattenuto, se e per quanto possibile, direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla Cooperativa per il lavoro già svolto.

ART. 12 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI

Il costo annuo per le prestazioni di assistenza domiciliare ed infermieristica, accompagnamento persone anziane e persone disabili è stimato in Euro = 191.000,00 (di cui Euro 483,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso), IVA esclusa, così derivante:

ASSISTENZA DOMICILIARE

- a) Euro 19,00 orarie, **(di cui euro 0,043 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a “ribasso”)** tutto incluso, ad eccezione dell'IVA, nel caso in cui il mezzo sia fornito dalla Cooperativa, per presunte n. 2236 ore annue. L'importo orario di Euro 19,00 è così costituito: Euro 16,957 costo orario personale + 2,00 all'ora per uso automezzo della Cooperativa, + 0,043 oneri della sicurezza.
- b) Euro 16,94 orarie, **(di cui euro 0,042 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a “ribasso”)** tutto incluso, ad eccezione dell'IVA, nel caso in cui il mezzo sia dato dal Comune in comodato, per presunte n. 2236 ore annue.
- (La differenza oraria tra il punto a) ed il punto b) costituisce quota di rimborso delle spese per l'utilizzo dell'automezzo di proprietà Comunale concesso in comodato d'uso alla Ditta).

ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA (Diploma di Infermiere)

- a) Euro 22,641 orarie tutto incluso **(di cui euro 0,041 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a “ribasso”)** tutto incluso, ad eccezione dell'IVA, con mezzo fornito dalla Cooperativa, per presunte n. 936 ore annue. L'importo orario di Euro 22,641 è così costituito: Euro 20,60 costo orario personale + 2,00 all'ora per uso automezzo della Cooperativa, + 0,041 oneri della sicurezza.

Gli importi offerti, per ciascuna voce di cui sopra, dalla ditta che risulterà aggiudicataria del servizio, saranno moltiplicati per il numero di ore mensili/giornaliere di lavoro degli operatori della Cooperativa, in base alle richieste effettuate dal Servizio di cui all'art. 1).

ART. 13 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi oggetto dell'appalto verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa valutabile secondo i criteri sotto indicati, senza ammissione di offerte economiche alla pari e in aumento.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà l'appalto alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

OFFERTA TECNICA (Punti 40)

A) Presenza nel territorio della Provincia di Treviso, nel periodo 01.01.2000-31.12.2009, attraverso lo svolgimento di servizi di assistenza domiciliare gestiti per conto di Enti Locali e/o Aziende ULSS della durata ciascuno di almeno un anno **massimo 15 punti**
(*Suddivisione del punteggio: servizi domiciliari svolti: 1,5 punti per ogni servizio annuale fino ad un massimo di 15*)

B) Presenza nel territorio della Provincia di Treviso, nel periodo 01.01.2000-31.12.2009, attraverso la realizzazione di progetti di promozione e di intervento sociale rivolti ad anziani e/o adulti non autonomi sotto il profilo organizzativo-gestionale, con svolgimento temporale di almeno sei mesi ciascuno e realizzati in collaborazione con Enti Pubblici e/o soggetti del privato sociale: **massimo 10 punti**

(*Suddivisione del punteggio: progetti realizzati: 1 punto per ogni progetto di durata non inferiore al semestre fino ad un massimo di 10 punti*)

C) PROGETTO aggiuntivo e migliorativo del servizio, che si intende attuare nel corso del triennio, con oneri esclusivamente a carico della Cooperativa aggiudicataria, con particolare riferimento al contesto del territorio comunale (realizzazione di attività integrative delle

prestazioni richieste, attività di socializzazione, attività motorie, animazione, compagnia ecc.)
 Il progetto da presentare dovrà essere sviluppato con indicazione delle finalità, azioni, risorse previste, su un massimo di due facciate A4.

massimo 8 punti

Su valutazione discrezionale della COMMISSIONE ESAMINATRICE

D) Grado di stabilità degli operatori addetti all'assistenza domiciliare impiegati alle dipendenze del concorrente: **massimo 7 punti**

Il concorrente deve specificare il numero totale degli operatori addetti all'assistenza domiciliare alle sue dipendenze alla data del 31.12.2009 e la percentuale di operatori addetti all'assistenza domiciliare alle sue dipendenze con una anzianità di servizio superiore a tre anni alla medesima data, per l'attribuzione dei punteggi secondo le fasce sotto riportate:

N. TOTALE OPERATORI ADDETTI ASS. DOMICILIARE DIPENDENTI AL 31/12/2009 (1)	N. OPERATORI ASSISTENZA DOMICILIARE DIPENDENTI COOPERATIVA CON ANZIANITA' superiore a tre anni (2)	RAPPORTO PERCENTUALE tra dati colonna (1) e colonna (2) (3)	PUNTEGGIO (4)
		Oltre il 30% fino al 50%	2
		Oltre il 50% fino al 75%	4
		Oltre il 75%	7

Si avverte che nel caso di errori relativi ai risultati presentati dalla Ditta offerente (sommatorie aritmetiche, prodotti aritmetici, divisioni, ecc...), ove possibile risalire ai punteggi, l'Amministrazione provvederà ad effettuare d'ufficio le necessarie correzioni ed i totali/risultati delle operazioni aritmetiche, così come rideterminati dalle correzioni, verranno considerati ai fini della valutazione e dell'eventuale successiva determinazione della graduatoria.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti dall'applicazione delle formule matematiche, qualora presentino dei decimali, verranno comunque considerati dalla Commissione fino alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento. Si precisa che le ditte concorrenti dovranno essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi di cui sopra dichiarati e di fornire, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, tutta la necessaria documentazione, ivi compresa quella di eventuali enti certificatori e /o stazioni appaltanti/committenti.

OFFERTA ECONOMICA (Punti 60)

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio

massimo 60 punti

Il suddetto punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivamente più vantaggioso.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

$$\frac{\text{punteggio massimo} \times \text{prezzo più basso offerto}}{\text{prezzo in esame offerto}}$$

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti dall'applicazione delle formule matematiche, qualora presentino dei decimali, verranno comunque considerati dalla Commissione fino alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

Si avverte che nel caso di errori relativi ai risultati presentati dalla Ditta offerente (sommatorie aritmetiche, prodotti aritmetici, divisioni, ecc...), ove possibile risalire ai conteggi, l'Amministrazione provvederà ad effettuare d'ufficio le necessarie correzioni ed i totali/risultati

delle operazioni aritmetiche, così come rideterminati dalle correzioni, verranno considerati ai fini della valutazione e dell'eventuale successiva determinazione della graduatoria.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto, a rogito in forma pubblica-amministrativa (secondo lo schema di contratto allegato sub A), avverrà entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque sempre dopo aver espletato gli adempimenti di cui alla normativa antimafia.

Ove, nel termine previsto, l'impresa non abbia ottemperato a presentare la documentazione richiesta e non si sia presentata per la stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni di legge. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale potrà decidere di aggiudicare la gara al concorrente che seguirà in graduatoria.

ART. 15 - PAGAMENTO FATTURE

I pagamenti verranno effettuati su base mensile posticipati, di norma entro sessanta giorni dalla presentazione da parte della Cooperativa di regolare fattura.

A comprova delle prestazioni effettuate ed a corredo della fattura, la ditta trasmetterà al competente Ufficio Comunale i moduli predisposti comprovanti le prestazioni effettuate.

Gli operatori della Cooperativa provvederanno a compilare il quaderno "Giornaliero" previsto dal servizio di Assistenza Domiciliare, in cui vengono elencati i singoli servizi prestati da tutti gli operatori, e la scheda riassuntiva mensile predisposta dal Servizio Sociale.

Peraltro, al fine di accertare il rispetto da parte della Cooperativa di quanto previsto dall'art. 4, lett. d), i pagamenti delle fatture relative all'ultimo mese di ogni anno solare di durata dell'appalto saranno subordinati alla acquisizione del D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva.

ART. 16 – DIVIETO CESSIONE APPALTO - SUBAPPALTO

Il contratto non è cedibile a terzi.

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate dall'Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragioni sociali o di cambiamento di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Non è consentito il subappalto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 e 32 comma 1 let. h) del D. Lgs. 163/2006.

Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'appalto, la Ditta sarà tenuta a costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo del servizio, con le modalità previste per la cauzione provvisoria ed indicate nell'invito a presentare offerta.

Tale cauzione potrà essere costituita in contanti, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, presso il Tesoriere Comunale, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della Legge N° 384/82 entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e consegnata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 18- PRIVACY

I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato sono individuati come “ dati personali”, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. I dati comunicati dal Comune alla ditta appaltatrice o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso della ditta appaltatrice stessa né resi noti in alcuna forma o modalità.

E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di comunicare i dati personali e sensibili, gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quanto tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a struttura sanitaria in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

La ditta appaltatrice si impegna a rendere noto, prima dell'inizio del servizio, il titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa ed il responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

ART. 19 - RIFERIMENTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della normativa specifica in vigore.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Treviso.

ART. 21 - ONERI PER STIPULA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti le formalità e la registrazione del contratto - compresi i diritti di segreteria e le imposte di bollo - sono a carico della Cooperativa.